

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4547

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PICCIONI, MANFREDI, PASTORE e
MINARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2000

—————

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da numerosi anni ormai è stato sollevato nel nostro Paese da parte di province e regioni il problema di una insolita e sempre più numerosa presenza di cormorani sui corsi d'acqua. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha infatti evidenziato l'impatto negativo di tali uccelli sui popolamenti ittici poiché ognuno di essi ingerisce almeno quattro etti di pesce al giorno. Numerosi studi hanno evidenziato che la dieta del cormorano incide annualmente per centinaia di quintali sulla biomassa ittica totale dei fiumi, una fauna ittica che non è oggetto di ripopolamento annuale.

La European Alliance of anglers sostiene che la popolazione del cormorano dovrebbe essere soggetta ad un programma di gestione europeo con la possibilità di intervenire sulla riproduzione della specie.

Dati ricavati da una indagine promossa dalla stessa sostengono che dal 1970 il cormorano è aumentato esponenzialmente raggiungendo le 60.000 unità, causando gravi danni all'ecosistema ambientale.

È stata da più parti sollecitata l'adozione della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979

concernente la conservazione degli uccelli selvatici, stabilendo che è necessario escludere il cormorano dall'elenco degli uccelli selvatici protetti e delegando agli Stati membri l'obbligo di recepire le norme contenute nella direttiva entro il 30 settembre 1998.

Attualmente la regione Piemonte sta promuovendo iniziative finalizzate al controllo dei cormorani. Poiché è accertato che la specie faunistica in questione è presente in modo massiccio soltanto nel periodo di novembre-marzo di ogni anno, viene naturale ritenere che la forma più efficace di un suo controllo potrebbe essere intrapresa non già con un corrivo regime di deroga bensì durante il normale esercizio venatorio che vedrebbe attori i soggetti che per quantità, qualità ed interesse (si pensi quanti cacciatori sono anche pescatori) hanno possibilità di incidere concretamente sul fenomeno.

Pertanto l'unica possibilità giuridicamente e tecnicamente praticabile per giungere a risultati significativi è l'inserimento del cormorano (*phalacrocorax carbo*) tra le specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con conseguente adeguamento al dettato delle leggi regionali in argomento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, dello stesso articolo, è modificato come indicato nell'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

1. È inserita nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la specie Cormorano (*phalacrocorax carbo*).

Art. 3.

1. Le regioni provvedono ai rispettivi atti legislativi e amministrativi di adeguamento alle presenti disposizioni entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

